

Pistoia, 30/09/2019

A tutti i soci

Fattura elettronica

Oggetto: Data emissione fattura – chiarimenti e modalità operative

Sintesi: E' possibile emettere le fatture differite (emesse post-DDT) con data fattura fine mese ed inviarle elettronicamente entro il 15 del mese successivo.

Come noto, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di emissione della fattura elettronica, per effetto di quanto disposto dall'art. 21, DPR n. 633/72 così come modificato dall'art. 11, DL n. 119/2018 e dall'art. 12-ter, DL n. 34/2019, a decorrere dall'1.7.2019:

- la **fattura immediata** può essere emessa **entro 12 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione);
- qualora **la data di effettuazione dell'operazione non coincida con la data di emissione** della fattura, quest'ultima deve **riportare sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione**.

Con particolare riguardo alla data di emissione della fattura, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti recentemente, con la Risposta 24.9.2019, n. 389 nella quale è stato esaminato il caso di effettuazione di più prestazioni di servizi nello stesso mese, nei confronti dello stesso soggetto, con emissione di un'unica fattura.

In tale occasione l'Agenzia ha risolto la questione della data da riportare sulla fattura differita che, in base al precedente chiarimento, sembrava dover coincidere con la data dell'ultima operazione effettuata nel mese, riconoscendo ora la possibilità di indicare l'ultimo giorno del mese.

Fattura differita

In base a quanto disposto dall'art. 21, comma 4, DPR n. 633/72, per le cessioni / prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente / committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura (differita) **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

Ora l'Agenzia, nella citata Risoluzione n. 389, evidenzia che l'indicazione della data relativa all'ultima operazione effettuata nel mese rappresenta **una possibilità e non un obbligo**, fermo restando che la data riportata nel campo "Data" è quella relativa al **mese di effettuazione** della cessione / prestazione di servizi ovvero di pagamento, in tutto o in parte, del relativo

corrispettivo. Tale data si riflette sulla “concorrenza” (esigibilità) dell’IVA a debito evidenziata in fattura alla liquidazione periodica (mese / trimestre).

In particolare, come desumibile dall’esemplificazione proposta dall’Agenzia nella citata Risoluzione n. 389, è consentito indicare, quale “data” della fattura differita:

- uno qualsiasi dei giorni compresi tra la data dell’ultima cessione effettuata nel mese e il **giorno 15 del mese successivo** se la fattura è predisposta contestualmente all’invio al SdI. (Va sottolineato che l’indicazione nella fattura di una **data compresa tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese successivo** comporta che **la relativa IVA deve essere fatta confluire** nella liquidazione periodica del mese / trimestre di effettuazione delle operazioni);
- **la data di almeno una delle cessioni effettuate** nel mese, attribuendo **preferenza a quella dell’ultima** cessione.

É comunque possibile indicare “convenzionalmente” l’ultimo giorno del mese, che individua il momento di esigibilità dell’IVA.

Esempio:

Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 10.9, 20.9 e 28.9.2019.

La fattura elettronica (differita) tramite SdI può essere emessa entro il 15.10.2019, indicando nel campo “Data” della fattura, alternativamente:

- un giorno qualsiasi tra il 28.9 e il 15.10.2019 se la fattura è predisposta contestualmente all’invio al SdI;
- la data dell’ultima operazione (28.9);
- **l’ultimo giorno del mese (30.9).**

La fattura va inviata al SdI entro il 15.10.2019.

Per ulteriori informazioni o necessità, rimane a disposizione l’Ufficio Fiscale.